

CAPO XIV
(INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE NORME)

ART.60

1 Nell'ambito del principio amministrativo e dell'esercizio politico del proprio dovere-potere di autointerpretazione testuale e/o extratestuale, e per la corretta e puntuale interpretazione delle norme del presente Statuto, o anche per quelle dei regolamenti, occorre far riferimento nell'ordine, alla normativa vigente sull'ordinamento delle autonomie, compresi i lavori parlamentari, a quella relativa alle specifiche materie e agli atti preliminari all'adozione dello Statuto o del regolamento.

2 Ciascun consigliere può chiedere che il C.C. si pronunci sulla corretta interpretazione sia delle norme statutarie che regolamentari, essendo emanazione normativa ed autonoma, dell'organo stesso.

ART.61

1 Il Consiglio Comunale, nell'ipotesi e nel significato formulato nei precedenti comma, adotta, atti o provvedimenti di "Dichiarazioni interpretative autentiche" della norma statutaria o regolamentare, con votazione espressa dei due terzi dei consiglieri assegnati, entro gg.30 dall'istanza protocollata.

2 Il provvedimento consiliare di " Dichiarazione interpretativa autentica", diventa esecutivo, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo Pretorio Comunale, quando questo non è innovativo.

CAPO XV
(ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO)

ART.62

1 Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale" della Regione Abruzzo, in conformità a quanto disposto dall'art.4 della legge 142/90.